

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

47° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

(Pomeridiana)

**Presidenza del presidente ZECCHINO,
indi del vice presidente CIRAMI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– ZECCHINO (PPI)	Pag. 2, 7, 13
– CIRAMI	4
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	13, 14, 15 e passim
CALVI (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	6, 7, 8 e passim
FOLLIERI (PPI)	5, 6, 7
MILIO (Misto)	2, 3, 4
PELLICINI (AN)	4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. - *Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964-B.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana.

MILIO. Signor Presidente, interverrò brevemente su questo disegno di legge che stiamo per varare. Lo farò dopo aver ascoltato tanti interventi che in massima parte ho condiviso e lo farò anche *sine ira et studio*, senza far polemiche con alcuno anche perchè le mie origini politiche mi portano a rispettare il motto volterriano fatto proprio da Piero Gobetti: non approvo ciò che tu dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo.

Farò questo perchè mi pare che il principio della tolleranza sia la chiave fondamentale della democrazia, soprattutto quando la tolleranza è reciproca tra le parti.

C'è poco o quasi nulla da aggiungere a quanto già brillantemente detto da parte di altri colleghi, non intendo ribadire quanto hanno esposto perchè non voglio parlare alla storia, nè ai popoli, nè a nessuno, forse alla luna, ma soprattutto alla mia coscienza.

Finalmente con questa normativa si sta tentando di rimuovere il *deficit* di legalità che ha contrassegnato gli ultimi anni della vita sociale e politica in Italia. Sposando l'avvertimento di Mario Pagano, che invitava a valutare la civiltà di un popolo sulla base del codice di procedura penale, verificando se i diritti fondamentali degli individui fossero o meno tutelati, finalmente approvando questa normativa potremo forse cominciare ad aprire il nostro codice senza vergognarci più di tanto.

A me è stato insegnato che tanto più grave è il delitto tanto più garantito deve essere il diritto per chi ha commesso o per chi è accusato di aver commesso il delitto. Questo, non per fare un piacere al soggetto imputato, ma perchè lo Stato realizzi oggettivamente e serenamente l'esercizio della giurisdizione. Ritengo che lo Stato non debba mai essere nè apparire debitore di giustizia, ma deve rispettare più dei propri cittadini le regole.

L'articolo 513 così come modificato da noi e dai colleghi deputati reintegra finalmente il contraddittorio, non tanto perchè consente alla parte imputata di poter valutare le prove che vengono offerte, ma soprattutto perchè consente al giudice che dovrà emettere la sentenza in nome del popolo italiano di valutare tali prove. Queste si raccolgono davanti al giudice, è questo il principio del nostro codice: così non è stato fino ad oggi.

Apprezzo le modifiche che la Camera ha apportato al testo. Per esempio, quella relativa all'incidente probatorio nella primissima fase, dopo il rinvio a giudizio. Per quanto riguarda tale modifica insisto, ma non ne faccio un problema, nella mia idea che avevo prospettato qui in sede di discussione nel momento in cui mi sono pronunciato per la soppressione di questa fase, rinviando al primo grado l'espletamento dell'incidente probatorio. Avevo presentato un emendamento soppressivo in questo senso ma avevo anche proposto che fossero le parti e non soltanto il pubblico ministero ad esperire l'incidente probatorio. Oggi apprezzo con grande soddisfazione che la Camera tutto sommato, seppure surrettiziamente, ha accolto quella che era una proposta che ritenevo di avanzare anche per ristabilire in ogni fase la *par condicio*. È sempre il giudice che decide, non è l'avvocato difensore, non è l'avvocato di parte civile, non è il pubblico ministero che deve emettere la sentenza.

Ho sentito parlare della necessità del doppio binario. Quando sarà il momento dovremo anche valutare chi sarà il macchinista. Ho sentito parlare di possibili intimidazioni che renderebbero indispensabile un doppio binario, che consenta l'acquisizione di indagini e di dichiarazioni assunte in altro momento e in altra fase.

Ebbene, dal punto di vista strettamente tecnico questo non mi sembra davvero un argomento apprezzabile. Qualche collega stamattina ha già anticipato che delle due ipotesi ne vale solo una. Intanto, noto che esiste il malvezzo di segnalare attraverso i *mass media* il pentimento prossimo venturo di chiunque desideri pentirsi. Il problema delle intimidazioni non si pone (perchè la mafia è organizzata ed è pericolosissima, chi vive a Palermo penso possa essere un testimone attendibile, soprattutto dopo aver avuto la ventura, che spero di non aver mai più, di assistere in processi i parenti di tanti poliziotti e magistrati uccisi) perchè l'intimidazione finalizzata a far cambiare idea, anche se certamente può avvenire in un momento successivo, in genere avviene al dibattimento o prima quando si sa che qualcuno sta per pentirsi. Non possiamo neanche banalizzare, purtroppo, la capacità critica dei criminali, che conoscono il codice, è inutile nascondere. Essi sanno pure che la minaccia è meglio che sia portata in maniera invisibile. Non escludo neppure che acquistino il silenzio e l'omertà del testimone subdolamente senza estrinsecare la minaccia, che è tanto più pericolosa quanto più si effettua sottobanco senza che nessuno se ne accorga.

Essi sanno che la minaccia deve avvenire poco prima del dibattimento per non consentire al teste di avanzare accuse in aula davanti al giudice perchè si sa che quelle dichiarazioni così assunte sono utili per il giudizio. Spiegate mi allora quale sarebbe la *ratio*

di un simile argomentare? Senza considerare poi se la minaccia fosse postuma.

Vorremo veramente intralciare il buon esito di questa normativa su ipotesi che non hanno alcun fondamento o supporto di effettività, di concretezza, considerato che se si ricorre alla minaccia lo si fa in modo tale da costringere il minacciato a non rivelarla?

Non vorrei essere frainteso: non intendo in alcun modo negare la realtà dei fenomeni intimidatori che pure avvengono, ma non mi sembrano sufficienti a bloccare la riforma in atto.

Il mio timore in conclusione è che se non passasse questa modifica legislativa e dessimo totale credito alle verità propalate dai pentiti otterremmo non solo una violazione dei principi di legalità ma avremmo una atrofizzazione della capacità investigativa della polizia giudiziaria; il che in un paese civile non può essere considerato nè progressista nè tantomeno democratico.

Pertanto, anticipo il mio voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

PELLICINI. Ho seguito con estrema attenzione il dibattito sereno che ha fatto giustizia della *bagarre* esterna sviluppatasi nel nostro paese sul disegno di legge in esame accesa talora anche da alcuni settori privilegiati quale ad esempio la magistratura.

Ritengo sia stato sufficientemente chiaro il senatore Valentino nell'espone il punto di vista del Gruppo Alleanza Nazionale circa il rapporto tra Parlamento e magistratura: è chiaro che il Parlamento è sovrano e che la magistratura deve prenderne atto.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

(Segue PELLICINI). Sarebbe opportuno che la serenità che ha dominato il dibattito in questa sede si verificasse anche all'esterno perchè ritengo che a ciascuno spetti svolgere il proprio ruolo. Pertanto, ribadendo ancora una volta la sovranità del Parlamento, devo svolgere due considerazioni specifiche per rispondere alle critiche avanzate nei confronti di questo disegno di legge.

Innanzitutto si dice che i pentiti potrebbero essere minacciati; pertanto si vorrebbe che le dichiarazioni da loro rese fossero direttamente riportabili in aula, in giudizio senza il contraddittorio. Pongo però una domanda a tutti: siamo sicuri che se un pentito è minacciato, è automaticamente credibile? Esistono situazioni nelle quali non si tratta effettivamente di un vero e proprio pentimento e nelle quali spesso e volentieri le accuse non sono veritiere. Pertanto, dopo debito approfondimento, non mi sembra si tratti soltanto di un problema relativo all'articolo 513, ma piuttosto al riscontro delle dichiarazioni dei pentiti. In altre parole, l'opposizione alla riforma in atto è vista più che altro non tanto per

l'automatismo che si verrebbe a creare quanto per il pericolo paventato da alcuni che si debba andare al principio cardine, al cosiddetto riscontro esterno ed oggettivo.

Ribadito come questa sia una riforma di civiltà assoluta è chiaro che il mio è un voto favorevole. Devo però aggiungere che ciò non è sufficiente; occorre che si segua precisamente la strada indicata dall'articolo 192, cioè un serio riscontro delle dichiarazioni dei pentiti che solo il magistrato che giudica in udienza può effettuare.

FOLLIERI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sull'articolo 513 tutti abbiano espresso la propria opinione, anche chi non aveva diritto di intervenire sulle scelte del Parlamento italiano.

Putroppo non sono stato presente nelle sedute precedenti ma so che tutti i membri della Commissione sono intervenuti su questa attualissima problematica.

Vorrei ricordare che il nuovo codice di procedura penale era stato impostato su un principio fondamentale: distinzione della fase delle indagini preliminari da quella del giudizio. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, *ex* articolo 326 del codice di procedura penale, svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. La norma di chiusura di questo sistema, che rimarca la netta divisione tra la prima e la seconda fase, è rappresentata dalla disposizione dell'articolo 526, secondo cui il giudice, ai fini della deliberazione, può utilizzare soltanto le prove che sono state acquisite legittimamente nel corso del dibattimento.

È chiaro che la scelta del legislatore delegante e di quello delegato è fondata sul rispetto del principio dell'oralità, nell'ambito del quale credo abbia un ruolo rilevante l'altro principio, cioè quello del contraddittorio. Questo a sua volta è stato purtroppo sacrificato dagli interventi della Corte costituzionale, in modo particolare con la sentenza n. 254 del 1992 che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo 513 consentendo l'utilizzazione, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dall'imputato connesso o collegato nella fase predibattimentale, qualora s'avvalga della facoltà di non rispondere.

Con la riforma dell'articolo 513 noi diamo vita ad un timido intervento, perchè ritengo che nel momento in cui in sede di revisione della Costituzione andremo a consacrare il principio dell'oralità, che deve essere rispettato nel contesto del processo penale, e andremo a consacrare anche il principio dell'immediatezza, che rappresenta uno degli aspetti fondamentali di ogni processo accusatorio che si rispetti, come Parlamento saremo legittimati a rivedere l'intero sistema processuale penale che è stato stravolto dalla Corte costituzionale. Penso per un attimo al quarto comma dell'articolo 195, al quarto comma dell'articolo 500 e a tutti gli altri interventi che certamente non possono essere definiti apprezzabili.

La situazione attualmente è ancor più grave perchè quel principio, contenuto nella legge delega, della partecipazione della difesa e dell'accusa, su base di parità, in ogni stato e grado del procedimento,

resta ancora una chimera nonostante gli interventi normativi del 1994 che hanno rivisitato l'articolo 38 delle norme di attuazione.

Ho letto il disegno di legge del Governo sulle indagini difensive; esso vuole ripristinare una necessaria aspettativa per un processo giusto, così come si attende la maggior parte del popolo italiano.

La normativa, che è stata licenziata dalla Camera, a mio modo di vedere, è apprezzabile sotto molti aspetti, soprattutto per quanto attiene all'articolo 2, nei confronti del quale avevo nutrito dei dubbi: in verità, si è po' pasticciato nel momento in cui, al primo comma, si prevede la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate dall'articolo 210 e dai testimoni nel corso dell'udienza preliminare, quando queste dichiarazioni vengono assunte nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 del codice penale di rito. Questa soluzione apprezzabile, per le ragioni che dirò di qui a un momento, in verità sembra essere contraddetta dalla modifica dell'articolo 421 che limita al solo imputato la possibilità di rendere l'interrogatorio secondo le cadenze che sono indicate negli articoli 498 e 499.

Sembrerebbe quindi che se nel primo comma la Camera dei deputati ha operato delle previsioni, queste stesse sono poi limitate dalle disposizioni del novellato articolo 421. Ritengo invece che questa norma così come concepita – richiamo l'attenzione del relatore – possa essere interpretata in maniera tale da consentire quel patteggiamento della prova di cui tanto si discute e che tra l'altro io ho inserito in un disegno di legge di modifica del codice di procedura penale. In definitiva nel primo comma dell'articolo 514, che tratta delle letture vietate, si enumerano questi atti di cui non si può dare lettura a meno che, oltre alle ipotesi di cui agli articoli 511, 512 e altri, nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme di cui si è detto.

Questo significa che se il testimone viene ascoltato nel corso delle indagini preliminari e viene citato a dibattimento, è possibile dare lettura delle sue dichiarazioni se vi è l'accordo delle parti.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Questo vale anche per l'articolo 238.

FOLLIERI. No, quello riguarda processi verbali di altri procedimenti.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Anche in quella ipotesi si può dar luogo ad un patteggiamento.

FOLLIERI. Si tratta di un'ipotesi un po' diversa. Qui ci troviamo di fronte a soggetti che appartengono allo stesso processo.

Noi avremo la possibilità di porre in essere quello snellimento del dibattimento da tutti auspicato per i vantaggi che ne derivano, senza considerare poi che con questa previsione si è voluto dare un taglio decisamente diverso all'udienza preliminare perchè nel corso di essa, se viene disposta l'integrazione probatoria è possibile dare vita al contraddittorio secondo le regole dell'esame, del contro esame e della replica.

In definitiva il rinvio che si fa alle disposizioni degli articoli 498 e 499 implica esattamente questo; è una sorta di incidente probatorio e quindi di anticipazione di giurisdizionalità che viene operata con questa scelta che la Camera ha voluto operare integrando e quindi modificando l'articolo 514, comma 1.

Pertanto credo che si tratti di una scelta pienamente condivisibile.

Presidenza del presidente ZECCHINO

(*Segue FOLLIERI*) Non mi scandalizza poi la parità che la Camera ha voluto riconoscere alle parti processuali nell'ipotesi di richiesta di incidente probatorio, per cui ritengo che questo disegno di legge, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, meriti la nostra adesione.

In questo senso già anticipo il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

Voglio solo dire, a conclusione di questo mio intervento, che la mafia si combatte soprattutto ripristinando lo Stato di diritto. Sottolineo infine che il Governo ed il Parlamento prestano particolare attenzione al fenomeno della mafia. Ne è prova una serie di disegni di legge, ad esempio quello riguardante le sezioni stralcio (si tratta di un intervento strutturale), l'istituzione del giudice unico di primo grado o le video conferenze che vogliono evitare il «turismo processuale» come sostiene il ministro Flick. Quindi, non è in corso nessun abbassamento della guardia nei confronti di questo gravissimo fenomeno criminale e ritengo che con la modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale non verranno poste in essere quelle situazioni, contrarie agli interessi del nostro paese, come qualcuno ha sottolineato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Vorrei innanzitutto rispondere alle osservazioni precise e puntuali sollevate dai colleghi nel corso della discussione generale.

Ricordo innanzitutto che vari disegni di legge, soprattutto quello concernente la riforma dell'articolo 513, sono stati presentati lo scorso anno all'inizio della presente legislatura. L'assegnazione alla Commissione giustizia del Senato per la discussione del disegno di legge in esame in sede referente risale al 7 agosto 1996 ed in sede deliberante al 20 gennaio 1997.

In pratica, la nostra Commissione ha dedicato a questa riforma ben 6 mesi di lavoro e 10 sedute che hanno avuto luogo nell'arco di tempo che va dall'8 ottobre 1996 al 29 aprile 1997. Nei successivi mesi di novembre e dicembre 1996 ha lavorato un comitato ristretto nel quale erano rappresentati tutti i gruppi parlamentari.

La Camera dei deputati ha poi discusso la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale dal 27 maggio 1997 al 22 luglio 1997 (vi sono state 11 sedute della Commissione giustizia e 2 in Assemblea).

La Commissione giustizia del Senato ha ripreso l'esame del disegno di legge in sede deliberante il 24 luglio e siamo oggi alla quarta seduta.

Quindi, il Parlamento nel suo complesso ha discusso questa riforma per dieci mesi con 21 sedute presso la Commissione giustizia cui si aggiungono due sedute che hanno avuto luogo presso l'Aula della Camera dei deputati.

Ho inteso sottolineare questi aspetti, in quanto nella discussione che si è accesa intorno a questa iniziativa parlamentare, si è più volte fatto riferimento alla celerità dei tempi di discussione e ad una certa approssimazione nella valutazione del provvedimento.

Abbiamo al contrario discusso a lungo ed in modo molto approfondito, trasparente e pubblico proprio come stiamo facendo in questo momento e si è discusso anche in sede assembleare presso la Camera dei deputati.

Quindi, ritengo che forse nessun articolo del codice sia stato valutato, soppesato e dibattuto quanto questo. Naturalmente non tutti convergono nella soluzione trovata ma ciò mi sembra assolutamente fisiologico. Tutti ne abbiamo apprezzato solo talune parti e tutti hanno espresso qualche riserva ma ciò non significa che la discussione cui abbiamo dato luogo non sia stata approfondita, trasparente e pubblica. Al di là e al di fuori del Parlamento naturalmente vi è stata un'analogia discussione, approfondita e appassionata.

Come relatore vorrei ringraziare infine tutti coloro che sono intervenuti (gli avvocati sia delle camere penali, sia degli organismi unitari, la magistratura che si è espressa in modo straordinariamente autorevole nelle considerazioni del presidente dell'associazione nazionale Elena Paciotti, del dottor Bruti Liberati e del procuratore di Palermo, dottor Caselli). Tutti hanno espresso opinioni legittime e credo che noi dobbiamo apprezzare il contributo che hanno dato alla discussione sia quando erano concordi con le nostre personali posizioni sia quando ciò non accadeva, e ciò perchè il Parlamento ha discusso in piena libertà senza subire alcuna pressione o influenza esterna. Ma con quella tolleranza che poco fa è stata più volte richiamata dobbiamo anche ricordare che la nostra libertà non consente censure per quanto attiene alla espressione della libertà di pensiero.

E mi auguro che nessuno si sia lasciato influenzare dal dibattito sorto fuori dal Parlamento poichè abbiamo deciso nella pienezza dei nostri poteri, avvalendoci, questo sì, anche del contributo che magistrati, avvocati e studiosi ci hanno offerto.

Se una censura debbo fare in questa sede vorrei rivolgerla agli studiosi, ai processualisti i quali hanno dato un contributo modesto ed esiguo. Forse sarebbe stato opportuno che gli studiosi e le università fossero stati più presenti nelle discussioni poichè avremmo potuto anche noi trarne aiuto e sostegno.

Detto questo, signor Presidente, vorrei anche ricordare che la necessità di affrontare la riforma dell'articolo 513 non nasce soltanto dal fatto che sono stati presentati diversi disegni di legge ed era nostro dovere valutarli ma anche da una situazione così insostenibile del nostro

sistema processuale che nessuno di quanti sono intervenuti nella discussione della riforma dell'articolo 513 ha messo in discussione la necessità della riforma e la necessità di riaffermare il principio che la prova si forma nel contraddittorio delle parti e in dibattimento. Questo è un principio, che per ragioni che tutti conosciamo, era stato attenuato o addirittura cancellato e che noi abbiamo ritenuto di dover riaffermare.

Ribadisco ancora una volta che la discussione è stata aperta sulle modalità, sulle circostanze che non intendo certamente definire marginali perchè anch'esse importanti ma che certamente non mettono in discussione il principio generale su cui l'intera riforma si è basata.

Da dove nasce l'esigenza di riformare l'articolo 513? Credo nasca dal fatto che il nostro ordinamento ha visto nella sua prassi quotidiana e nella sua giurisprudenza una estensione assolutamente insopportabile non immaginabile di un istituto che è un vero e proprio nostro giuridico, un vero e proprio assurdo ideologico, un sorta di paradosso processuale che prima o dopo dovremo in qualche modo affrontare, cioè il cosiddetto imputato-testimone, quel soggetto che in qualità di imputato per reato connesso è obbligato a presenziare all'udienza e, in quanto testimone, deve essere citato e portato davanti al giudice e, in quanto imputato, potrà avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 210 e quindi rifiutarsi di rispondere.

Siamo di fronte ad un ibrido processuale che prima o dopo dovremo affrontare perchè, vi è stata un'estensione assolutamente insopportabile per il nostro sistema processuale dell'istituto della connessione con le conseguenze che chiunque purchè in qualche modo coinvolto in un processo connesso nel modo più lato possibile con il processo principale diviene titolare della garanzia di essere ascoltato alla presenza di un difensore e di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questo è il punto vero dal quale ha origine la crisi del meccanismo processuale che si è poi radicata nella prassi dell'articolo 513.

Vorrei fare solo un esempio che i colleghi ben conoscono. Ancora mi domando come sia possibile sottoporre a esame Tommaso Buscetta, che credo non subisca processi ormai da un decennio e ha scontato ormai l'intera pena, considerandolo come imputato di reato connesso.

È chiaro che prima o dopo dovremo affrontare il problema e stabilire che l'imputato di reato connesso è il concorrente nel reato, mentre l'altro che riferisce dall'esterno fatti relativi a un terzo è un testimone. Ma così non è e così non è stato, di qui si è creata quella situazione ormai insostenibile che ha reso ineludibile la riforma dell'articolo 513.

Come tutti noi sappiamo, il problema era presente nella formulazione del nostro codice di rito che con l'originario articolo 513 stabiliva una regolamentazione a questa situazione abnorme. Nel 1992 è intervenuta la Corte costituzionale. Alcuni hanno fatto riferimento ad eventi molto dolorosi che forse possono aver condizionato l'intervento della Corte; non lo credo, non lo voglio credere e anzi son convinto che la Corte aveva già deciso quale orientamento assumere; certamente anche se non avesse già deciso non si sarebbe fatta condizionare da un evento come la strage di Capaci.

La Corte costituzionale sostenne che il secondo comma dell'articolo 513 appariva incostituzionale. Di qui si è venuta a creare una paradossale situazione nel nostro ordinamento, non in virtù di una legislazione voluta dal Parlamento, ma in virtù di una sentenza della Corte, che ha fatto decadere il secondo comma ma ha anche messo in discussione l'intero istituto creando la prassi di ridurre il processo ad una sorta di simulacro. I principi fondamentali del contraddittorio, e della formazione della prova in dibattimento, ai quali il nostro codice e noi siamo legati, erano vulnerati.

Naturalmente, come sempre accade, la prassi ha portato anche ad abusi; ribadisco che la buona fede è fuor di discussione e nessuno mette in dubbio la correttezza degli operatori, soprattutto dei magistrati e dei pubblici ministeri. Oggettivamente la prova si veniva a formare in un modo inaccettabile perchè non rispondeva a quei criteri di verità su cui ritornerò, che il codice e la civiltà giuridica richiedono.

Il collega Bertoni – mi dispiace non sia presente – sbaglia fortemente nel ritenere di essere nel torto solo perchè è rimasto solo. Questo non è assolutamente vero, molte delle sue affermazioni sono giuste e tutti noi abbiamo sempre avuto grande apprezzamento per la linearità, l'intelligenza e l'equilibrio di questo nostro collega; vi sono alcuni suoi argomenti che non condividiamo, ma non perchè egli sia rimasto solo.

Affronto subito la risposta al collega Bertoni perchè egli parte esattamente da dove io ero arrivato. Egli ha detto che la sentenza della Corte costituzionale del 1992 afferma più volte che il fine del processo è la ricerca della verità. Su questo credo che nessuno possa dubitare, però bisogna stare assai attenti perchè se intendiamo la verità in senso assoluto come verità di ordine etico, certamente non siamo più nello Stato di diritto ma andiamo verso una concezione etica dello Stato. In realtà, la verità non è ovviamente quella strettamente processuale, perchè la verità va ricercata nei fatti e nelle situazioni oggetto delle indagini e del processo; pur tuttavia quella verità che gli strumenti processuali ricercano indubbiamente può avere una sua pienezza di valore proprio soltanto quando vi sia una contrapposizione, una dialettica, un contraddittorio. Proprio il contraddittorio tra le parti secondo me rende vera l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui il fine del processo è la ricerca della verità, che assume un suo spessore autentico proprio quando nasce dalla contrapposizione dialettica tra le parti. Se questa manca non siamo di fronte ad una verità processuale piena; essa potrà essere in qualche modo ripercorsa attraverso argomentazioni logiche o altre fonti di prova, ma certamente non è pienamente soddisfacente. Quando il giudice in nome del popolo italiano sancirà quella verità, stabilendo l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, non lo farà attraverso la piena acquisizione delle prove, perchè non si è proceduto attraverso la verifica delle diverse posizioni e quindi attraverso il contraddittorio tra le parti.

Non è neanche vero che il principio della formazione della verità viene in qualche modo vulnerato già nel nostro ordinamento dall'articolo 512, perchè l'ipotesi prevista da questo articolo attiene alla impossibilità della ripetibilità del fatto e quindi attiene a una condizione oggettiva

e non già ad una scelta soggettiva, così come prevede l'articolo 513. Quindi, ha ragione il collega Fassone quando a conclusione del suo intervento diceva che nessuno può a questo punto determinare la scelta del regime di utilizzabilità della prova. Questo però non rientra certamente nelle ipotesi riconducibili all'articolo 512 dove le condizioni sono oggettivamente definite, ma piuttosto nell'articolo 513. Quindi quel *vulnus* di cui parlava il collega Bertoni certamente non è presente.

Il collega Greco ha fatto un lungo intervento facendo correttamente riferimento all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed all'articolo 190-*bis* che a me sembra formuli un'ipotesi esattamente contraria che non aiuta certamente la comprensione della sua posizione.

Non vorrei tornare su questo argomento perchè ho già espresso la mia opinione ma dato che si è parlato di inammissibili interferenze esterne, debbo pur dire che interferenze in questa sede e nella mia coscienza non credo di averne lette o ascoltate. Piuttosto abbiamo discusso a lungo perchè abbiamo ritenuto opportuno un confronto tra tutti noi. Gli interventi citati sono avvenuti soltanto di recente quando ormai l'esame del provvedimento era pressochè concluso e non ho ritenuto di essere stato assolutamente influenzato da quelle affermazioni che peraltro provengono da persone di cui ho la massima stima e con le quali voglio avere il più ampio confronto senza che io mi debba necessariamente adeguare, senza riflessione.

Anche la collega Salvato è intervenuta ricordando come sia necessario essere molto attenti al fatto che quanto più grave è il reato tanto più forte deve essere la garanzia. Questo è un principio importante che la Suprema Corte di cassazione ha affermato con grande forza dicendo che tanto più grave è il reato e quindi la sanzione, tanto più penetrante deve essere l'analisi della prova da parte del giudice. Questo è un principio che le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno più volte riaffermato ad esempio nei processi per strage.

Il collega Pettinato ha fatto un'asserzione che condivido: non bisogna pensare che il nostro regime processuale sia stato di recente vulnerato perchè caso mai è vero esattamente il contrario. Siamo arrivati ad un regime processuale democratico soltanto negli ultimi anni.

Qualcuno di voi ricorderà che nel 1970 gli imputati erano interrogati dal pubblico ministero senza difensore e fu soltanto in virtù di un impegno della Corte costituzionale, della magistratura e delle forze politiche più attente a questo fenomeno che si giunse alla modifica di queste condizioni. Allora ero un giovane avvocato che affrontava il suo primo processo per la strage di Piazza Fontana e rimasi sconvolto nel constatare come era effettuato l'interrogatorio da parte del pubblico ministero. Ero fuori della porta e non potei parteciparvi. Quindi le conquiste di garanzia devono essere rafforzate ma dobbiamo avere la consapevolezza che sono certamente recenti.

Condivido l'intervento del senatore Russo in particolare sul fatto che la riforma del 1992 ha effettivamente creato una condizione opinabile. In riferimento all'articolo 500, comma 5, giustamente egli osserva che la riforma legislativa del 1992 introdusse alcuni criteri di divulga-

zione degli elementi di prova nelle dichiarazioni del teste minacciato che non erano estesi alla posizione del coimputato solo perchè quella previsione, giungendo dopo la sentenza della Corte costituzionale, non doveva necessariamente estendersi anche a questo soggetto. Questa situazione dovrà trovare una soluzione innovativa magari grazie all'introduzione di un apposito disegno di legge proprio perchè il problema non è tanto l'articolo 513 quanto quello di rendere equilibrato e logico il sistema nel suo insieme.

L'intervento del collega Fassone è quello che mi ha fatto maggiormente riflettere. Non sono del tutto d'accordo con alcune sue osservazioni, soprattutto quando ha radicato la sua insoddisfazione morale ed intellettuale ponendosi alcuni problemi e quesiti in merito a chi paghi il prezzo quando il chiamante in correità non partecipa o meglio si avvale della facoltà di non rispondere.

Egli ha pertanto distinto quattro ipotesi: il prezzo oggi è pagato dall'accusato; domani sarà pagato dal processo. Si chiede se non debba invece pagare il collaborante o colui che ha impedito o abbia dato causa all'impedimento della dichiarazione. Credo che sia pur sempre l'accusato a pagare il prezzo anche se il collaborante o chi ha dato causa al diniego di partecipare saranno puniti o sanzionati. Rimarrà sempre il fatto che quelle dichiarazioni non rese radicheranno una formazione della prova senza che sia stato consentito sia al difensore sia al giudice di controinterrogare il chiamante in correità.

Sono state poi fatte osservazioni in relazione alla norma che la Camera ha introdotto circa la prescrizione. Ovviamente daremo il nostro assenso anche se mantengo la mia riserva, osservando che non è stata un'introduzione innovativa. Su questo aspetto abbiamo riflettuto giungendo alla conclusione che l'estensione della prescrizione appariva assolutamente inutile o lesiva di un principio. Pertanto, nel momento in cui andiamo a restituire al cittadino una garanzia che finora gli era stata negata, a questo noi facciamo pagare un prezzo dilatando i termini di prescrizione. Questa soluzione mi lascia molto perplesso, ma soprattutto mi appare assolutamente inutile.

Altra considerazione attiene all'introduzione di una norma, operata dalla Camera dei deputati, circa l'incidente probatorio. Una prima lettura aveva destato particolare allarme, nel senso che la concessione della possibilità di accedere da parte di entrambe le parti, accusa e difesa, all'incidente probatorio ad *nutum* aveva destato in me forti perplessità. Tant'è vero che nella nostra prima formulazione avevamo previsto tale possibilità solo per il pubblico ministero, proprio per riequilibrare quell'attenuazione di poteri che attualmente ha con la formulazione dell'articolo 512. In seguito mi sono posto nell'ottica del difensore. Mi sembra che, se analizziamo più attentamente quella norma e le altre che possiamo utilizzare, a cominciare dagli articoli 116 e 329, esse consentono di leggere gli atti sui quali si fonda ad esempio il provvedimento di custodia cautelare o di chiedere che gli atti siano resi noti a meno che non siano segreti. Poichè l'incidente probatorio è un atto che radica la prova, il difensore può avere interesse a radicare la prova solo se essa è certamente utile alla difesa del suo assistito. Questo significa che

il pericolo di *discovery* anticipata non esiste perchè gli atti sono conosciuti e la *discovery* anticipata a questo punto si contrappone ad un radicamento definitivo della prova di accusa; quindi credo che sarà usata con equilibrio, saggezza e ragionevolezza dalla difesa senza provocare quei danni che ad una prima lettura mi erano sembrati assai gravi.

Vorrei concludere il mio intervento con le parole usate dal Ministro di grazia e giustizia, che alla Camera ha svolto un intervento molto apprezzabile e che condivido pienamente. Egli ha detto che i princìpi in gioco sono tre: quello del contraddittorio, quello dell'oralità e quello della non dispersione della prova. I primi due, ed in particolare il contraddittorio che comunque deve prevalere, come ha detto il Ministro, hanno rilievo immediatamente costituzionale. L'altro è ricavabile dai princìpi costituzionali, anche se non immediatamente.

Il Ministro ha detto alla Camera che il Senato ha effettuato una scelta precisa, che la conciliazione tra i tre princìpi richiamati non è certo facile, ma in ogni caso il principio del contraddittorio deve senza dubbio prevalere. Egli ha aggiunto che il Governo condivide pienamente la finalità della riforma, che vuole evitare che le parti si sottraggano al confronto dibattimentale sul presupposto che l'accertamento operato in assenza della difesa non è portatore di verità.

Credo di poter condividere pienamente le parole del Ministro di grazia e giustizia e anche per questa ragione vorrei in questo modo rispondere a tutte le obiezioni avanzate riaffermando ancora una volta la volontà e la necessità di concludere l'*iter* del disegno di legge con la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'esauriente replica.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene di attenersi alla volontà del Parlamento al quale ha fornito il proprio contributo, in particolare proprio all'inizio dell'*iter* legislativo mediante la presentazione di quattro emendamenti che si ritenevano migliorativi del testo originario. La presentazione di tali emendamenti sottolinea la condivisione del Governo, così come ha ricordato il relatore, del principio ispiratore e di fondo della riforma.

Tale condivisione del Governo è documentata. Basti pensare alla presentazione del nuovo disegno di legge sui collaboratori di giustizia dove è prevista una sanzione molto precisa e anche molto severa per l'ipotesi in cui il collaboratore dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere al dibattimento.

È chiaro che tale principio può essere realizzato attraverso soluzioni diverse, così come il ministro Flick ha precisato alla Camera dei deputati. Per esempio, con l'estensione, nel caso contemplato dall'articolo 513 del codice di procedura penale, di quanto previsto dall'articolo 500, comma 5, a proposito dell'esame testimoniale; oppure attraverso la previsione secondo cui qualora l'indagato non si avvalga della facoltà di non rispondere nel corso delle indagini preliminari in ordine a determinati fatti non possa più farlo in dibattimento o in sede di incidente probatorio, e questa è una seconda ipotesi; oppure si potrebbe prevedere

che la facoltà di non rispondere venga limitata solo alle persone chiamate in correità, con l'esclusione delle chiamate in reità, come ha accennato poco fa il relatore, sulla base del presupposto che in questo caso l'imputato si trovi già nella medesima posizione, anche se per reato connesso o presunto tale.

Si tratta di varie soluzioni accomunate nella loro eventuale praticabilità dal conseguimento del principio ispiratore, che trova assolutamente d'accordo non solo lo schieramento delle forze politiche ma anche il Governo. Il Senato ha operato una scelta, la Camera ha introdotto delle modifiche; credo che sia giusto ed opportuno, comunque lo ritengo doveroso perchè animati da uno spirito di collaborazione, che il Governo sottoponga all'attenzione degli onorevoli senatori alcune osservazioni, che sono soprattutto di natura tecnico-giuridica, in merito al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non ha subito modifiche sostanziali. L'unica novità è l'introduzione di un nuovo comma 3 all'articolo 513 del codice di procedura penale, in cui si precisa che la previsione di cui all'articolo 511 si applica a tutte le ipotesi previste dai commi precedenti.

Nella originaria versione l'articolo 2 del testo del Senato si limitava a completare l'elenco degli atti dei quali è vietata la lettura ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura penale, aggiungendovi anche il riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210.

Il testo della Camera inserisce nella clausola di salvezza dell'articolo 514 anche l'ipotesi contemplata dall'articolo 512-*bis*, sulle letture di dichiarazioni rese dal cittadino straniero, rendendo omogeneo il sistema del divieto delle letture con la novella del 1992 (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

Inoltre, è prevista un'altra deroga al divieto delle letture nei casi in cui le dichiarazioni siano rese nell'udienza preliminare nei modi previsti dagli articoli 498 e 499 del codice di procedura penale, alla presenza dell'imputato o del difensore.

Tale previsione deve essere letta in relazione alla modifica apportata all'articolo 421, comma 2. Infatti, il nuovo articolo 2, al comma 2, prevede anche che nell'udienza preliminare il giudice, su richiesta di una delle parti, disponga che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, così introducendo nell'udienza preliminare l'interrogatorio incrociato.

Si tratta di una innovazione che, dal punto di vista tecnico, desta non poche perplessità, in quanto viene ad incidere sulla natura stessa dell'interrogatorio previsto dall'articolo 421. In particolare, non si comprende la ragione della previsione di un interrogatorio incrociato in sede di udienza preliminare, tenuto anche conto che si tratta di una previsione che sembra non considerare che nell'udienza preliminare può essere disposto l'incidente probatorio; la disposizione inserita nel comma 2 dell'articolo 421, facendo riferimento al solo imputato, non si coordina con l'integrazione apportata al comma 1 dell'articolo 514, che invece prende in considerazione le dichiarazioni dell'imputato, della persona indicata dall'articolo 210 e dei testimoni; nella norma in esame la richie-

sta può essere presentata da una delle parti, mentre l'attuale articolo 421 prevede che sia l'imputato a chiedere di sottoporsi all'interrogatorio (nè pare giustificata l'interpretazione secondo cui possano poi essere determinate modalità di interrogatorio che l'imputato non prevedeva al momento in cui si rendeva disponibile all'interrogatorio nelle forme previste dagli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale).

L'articolo 3 del testo del Senato condizionava in ogni caso la «circolazione probatoria» al consenso delle parti. Si trattava di una scelta non del tutto giustificata, in quanto la subordinazione dell'utilizzazione al consenso delle parti avveniva anche per quelle dichiarazioni rese nel contraddittorio delle parti.

Il nuovo testo della Camera limita opportunamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 solo nei confronti degli imputati i cui difensori non hanno partecipato alla loro assunzione. In sostanza, laddove la dichiarazione in altro processo è stata assunta nel rispetto del contraddittorio è ammessa la sua piena utilizzazione.

Il comma 1 dell'articolo 4 è stato modificato anche rispetto alla formulazione approvata dalla Commissione giustizia.

Si prevede un allargamento dei supporti dell'incidente probatorio, nella stessa ottica seguita dal testo del Senato ed estendendo la possibilità del ricorso all'incidente probatorio anche alla persona sottoposta ad indagini, come previsto nella formulazione della Commissione giustizia, ma l'intervento avviene direttamente sul comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale.

L'intervento non è diretto ad allargare in maniera indiscriminata i presupposti dell'incidente probatorio, ma riguarda le sole lettere *c*) e *d*), sull'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e l'esame delle persone indicate nell'articolo 210, in cui scompare il riferimento ai presupposti di cui alle lettere precedenti (non rinviabilità dell'esame al dibattimento per infermità ovvero per la sottoposizione della persona a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità per non deporre o per deporre il falso).

Scopo della norma è sempre quello di bilanciare il «deprezzamento» delle dichiarazioni acquisite nelle indagini, consentendo al pubblico ministero un recupero del sapere investigativo.

Indubbiamente, si tratta di una modifica che ha ripercussioni importanti sullo svolgimento delle indagini, che potranno risultare appesantite, e sulla stessa organizzazione degli uffici del giudice per le indagini preliminari, che si troveranno a gestire un numero elevato di incidenti probatori, e che appare, tuttavia, coerente nell'ambito generale della riforma.

Inoltre, è stata introdotta una modifica anche all'articolo 398, comma 3, che consente al difensore di poter disporre in tempo utile – due giorni prima dell'incidente probatorio – delle dichiarazioni rese in precedenza. Si tratta di una disposizione che agevola indubbiamente il diritto di difesa ed, in quanto tale, va positivamente valutata.

L'articolo 5 ripropone la stessa integrazione dell'articolo 403 del codice di procedura penale prevista dal testo approvato dal Senato. Vie-

ne ribadita la regola secondo cui le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, ma si introduce una deroga espressa nel caso in cui la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.

Opportunamente il nuovo articolo 6, al comma 1, individua il giudice competente a decidere sulla richiesta di incidente probatorio.

Viene, inoltre, inserito un nuovo comma che introduce una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione. La norma appare però contraddittoria, in quanto dopo aver collegato la sospensione della prescrizione al tempo necessario per la citazione e per l'assunzione delle dichiarazioni delle persone che devono essere sentite, individua il *dies ad quem* del termine sospensivo nell'udienza stabilita per il nuovo esame. Così formulata la norma sembra consentire la sospensione solo fino all'udienza fissata per l'esame, escludendo così il tempo effettivamente necessario per l'acquisizione della prova.

La disposizione avrebbe dovuto essere formulata in maniera diversa, facendo riferimento perlomeno «alle udienze stabilite per il nuovo esame».

In conclusione, l'articolato approvato dalla Camera conserva integra la struttura portante del testo del Senato, confermando le scelte di fondo operate, dirette a ridurre l'utilizzazione dibattimentale degli atti investigativi.

Viene, inoltre, strutturata la scelta di allargare l'incidente probatorio e viene, altresì, inserita un'apposita norma sulla sospensione del termine di prescrizione nell'ambito della disciplina transitoria.

Nella piena consapevolezza dei limiti di praticabilità di ulteriori interventi correttivi non si può non ribadire quanto sarebbe stata opportuna la introduzione di una disposizione volta a garantire l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza, quando la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere risultasse dipendente da situazioni conseguenti a «fatti o circostanze imprevedibili», oppure da sottoposizione «a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità».

In proposito va posto in evidenza come l'assenza di una tale previsione denunci una incoerenza del sistema, tenuto conto del fatto che la stessa risulta invece espressamente prevista al comma 5 dell'articolo 500, a proposito dei testi, a seguito della novella di cui al decreto-legge n. 306 del 1992 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

Tale incoerenza, infine, non è da escludere possa comportare, addirittura, un *vulnus* di natura costituzionale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.